

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE  
"LA CASA DEL MACCIONI ODV"

**ART. 1 Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi del Codice civile del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"LA CASA DEL MACCIONI ODV" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Carrara e con durata illimitata. Potranno essere costituite sedi operative distaccate sia in Italia che all'estero, con delibera del consiglio direttivo

**ART. 2 Scopo, finalità, attività**

L'associazione ha come scopo di carattere generale la tutela e la valorizzazione dell' ambiente, della flora, e della fauna sia domestica che selvatica.

A tale fine l'Associazione perseguirà la cura, il recupero, la divulgazione della conoscenza dell'avifauna e della mammalofauna selvatica , la sensibilizzazione della collettività alla salvaguardia ed al rispetto degli animali in genere, con particolare riguardo alla fauna selvatica e all'ambiente , adottando anche iniziative che coinvolgano cittadini e amministrazioni.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

L' attività di recupero, degenza , cura e riabilitazione e successivo reinserimento in natura della fauna selvatica e reinserimento in strutture o ambito familiare di animali d'affezione, anche mediante la realizzazione di un complesso di strutture quali centri di primo soccorso, Cras, santuario per animali non remissibili in natura , le suddette attività potranno essere effettuate anche per il salvataggio degli animali in concomitanza di eventi calamitosi e post calamitosi;

L' organizzazione di visite guidate in ambienti naturali;

La promozione dell'attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto in particolar modo al mondo della scuola ai docenti e agli studenti di ogni organo e grado nel settore della Protezione Civile , tutela della salute salvaguardia dell'ambiente e tutela della fauna selvatica, tutela degli animali in genere;

Istituire corsi di educazione cinofila rivolti a privati , unità cinofile , enti , canili e ricoveri;

La promozione della cinofilia in tutti i suoi settori tramite eventi formativi anche in collaborazione con Enti , organizzazioni sportive e/o professionisti del settore come ad esempio : Ricerca persone disperse con l' ausilio di unità cinofile( inoltre resti umani ed animali, carcasse potenzialmente infette al fine di evitare rischi biologici), Pet Therapy, riabilitazione comportamentale e di reinserimento e socializzazione, scovo e ritrovamento di bocconi avvelenati ; La salvaguardia attiva dell'ambiente , cooperando con gli enti preposti al controllo dell'attività venatoria e zoofila come pure lo sfruttamento dei prodotti del sottobosco ;Ricerca e soccorso di animali da affezione scomparsi nell 'ambito operativo e formativo di Protezione Civile e privato; La realizzazione di un eventuale cimitero per animali e allestimento e gestione forno crematorio;

Ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi dell 'Associazione e rientrante tra le attività di interesse generale elencate nel presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### **Art. 3 Volontari e lavoratori**

L'associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Sarà a cura dell' assemblea direttiva deliberare le specifiche per le modalità dei rimborsi;

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### **Art. 4 I soci**

I soci sono coloro che, condividendo il presente statuto, s'iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali con il pagamento della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'aspirante socio dovrà inoltrare domanda scritta al consiglio direttivo, che decide in merito a maggioranza semplice dei suoi componenti, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio Direttivo, nel

libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci possono essere:

- fondatori – cioè coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari – cioè coloro che condividono le finalità dell'associazione e pagano annualmente la quota associativa

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie (presentate in forma scritta);
- decadenza per non aver effettuato il pagamento della quota associativa entro i termini previsti per ciascun anno e comunicati via e-mail;
- per morte;
- esclusione per non aver rispettato gravemente gli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure per aver arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Le decisioni riguardanti le esclusioni sono adottate dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del consiglio direttivo: la votazione si svolge con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

#### **Art. 5 Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie;
- a votare direttamente o per delega;
- a recedere dall'appartenenza all'associazione;
- ad eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali;
- ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- a concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Tutti i soci devono:

- rispettare il presente statuto;
- rispettare il regolamento;
- attenersi ai protocolli;
- pagare la quota annuale;
- contribuire all'attività dell'Associazione secondo le proprie possibilità;
- sentirsi responsabili del buon andamento dell'associazione.

#### **Art. 6 Quota associativa**

La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall'assemblea; è annuale, non trasferibile e non è rivalutabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere in qualunque modo all'associazione, non hanno alcun diritto né sulla tessera né sul patrimonio dell'associazione;

## **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Art. 8 L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa.

È presieduta dal Presidente ed è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il consiglio direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere ad inviare l'avviso di convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto). L'assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. Per lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, al ricorrere dei requisiti previsti per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
  - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulla esclusione degli associati;
  - approvare eventuali regolamenti interni o il regolamento dei lavori assembleari;
  - deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
  - approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
  - approvare i programmi delle attività da svolgere;
  - stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
  - modificare il presente Statuto;
  - decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
  - deliberare su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, anche se di pertinenza di un altro organo sociale
  - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Le decisioni prese dall'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci dissenzienti o assenti.

### **Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 5 membri. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni, e i suoi membri sono rieleggibili. Il presidente fa parte di diritto del consiglio direttivo. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario/tesoriere;
- sottoporre all'assemblea i bilanci consuntivi e preventivi;
- determinare il programma d'attività in base alle linee d'indirizzo approvate dall'assemblea;
- valutare le richieste di ammettere nuovi soci, decidere e proporre all'assemblea sull'eventuale esclusione degli stessi;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea del consiglio direttivo almeno 2 volte l'anno

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Art. 10 Il Presidente**

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente anch'esso nominato dal consiglio direttivo

### **Art. 11 Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione dei verbali del C.D e dell'assemblea;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del C.D;
- è responsabile dell'eventuale personale dipendente dell'associazione

### **Art. 12 Il Bilancio**

Ogni anno, devono essere redatti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile e da depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i lasciti, i contributi ricevuti (e l'eventuale stato). Il bilancio coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 13 Entrate e patrimonio sociale**

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, trae le proprie risorse da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati, o di enti o istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti (es. da convenzioni) da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore ed

indicate nel presente statuto;

– rendite di beni mobili ed immobili;

– proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;

– proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale dell'associazione (indivisibile) – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile; è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 14 Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al legale rappresentante dell'associazione motivando la richiesta.

#### **Art. 15 Durata e scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria convocata dal consiglio direttivo e con le maggioranze previste dall'articolo 8 Tutto il patrimonio, dedotte le passività, dovrà essere devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – in favore di altri enti del Terzo settore similari -

#### **Art. 16 Norme di rinvio**

Le norme del presente Statuto possono essere integrate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.